

# Etichettatura supplementare Carni bovine

written by Rivista di Agraria.org | 3 luglio 2008

**Da applicarsi a decorrere dal 01/07/08**

di Emanuele Stevanin

Da qualche giorno è scattato, a livello comunitario, un obbligo in materia di etichettatura supplementare per le carni bovine ottenute da animali di **età inferiore ai 12 mesi**, sia prodotte nella Comunità Europea che in Paesi terzi, con la sola **esclusione** delle carni ottenute da bovini che hanno ottenuto un riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione geografica protetta) prima del 29/06/07.

L'obbligo sussiste sia per le carni **fresche, congelate e surgelate**, commercializzate **sfuse, confezionate o imballate**.

Fatti salvi gli obblighi precedenti (etichetta con codice di rintracciabilità, Paese di nascita, Paese di ingrasso, ecc.) e le indicazioni facoltative già previste, le carni ottenute da bovini di età inferiore a 12 mesi dovranno essere classificate, **al momento della macellazione** (questo vuol dire che nei casi di sola commercializzazione, questo compete al fornitore), come:

- **Categoria V**, identificata appunto con la lettera "V", se le carni provengono da bovini di età non superiore a 8 mesi, e commercializzate con la denominazione di "**VITELLO**" o "**CARNE DI VITELLO**" anche accompagnata anche dal nome del taglio anatomico o frattaglia interessata,
- **Categoria Z**, identificata appunto con la lettera "Z", se le carni provengono da bovini di età superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi, e commercializzate con la denominazione di "**VITELLONE**" o "**CARNE DI VITELLONE**" anche accompagnata anche dal nome del taglio anatomico o frattaglia interessata.

Tali termini, compreso anche "VITELLA" **non** potranno essere utilizzati per designare carni ottenute da animali di età superiore a 12 mesi.

Questo vuol dire che, oltre alle denominazioni previste dalla precedente legislazione, l'etichettatura delle carni bovine ottenute da animali di età inferiore a 12 mesi deve essere completata, anche in fase di vendita al dettaglio, dalle seguenti indicazioni supplementari:

- denominazione di vendita, a seconda dei casi: "**VITELLO**" o "**CARNE DI VITELLO**", oppure "**VITELLONE**" o "**CARNE DI VITELLONE**",
- età dell'animale da cui le carni derivano al momento della loro macellazione, indicata, a seconda dei casi, come: "**ETA' ALLA MACELLAZIONE: SINO A 8 MESI**" oppure "**ETA' ALLA MACELLAZIONE: DA 8 A 12 MESI**"

Tuttavia, gli operatori che **non** effettuano la vendita al dettaglio, possono riportare solo, a seconda dei casi, "V" o "Z" in luogo dell'età.

Infine, dovrà essere impostato un **sistema di registrazione** che consenta di collegare il codice di tracciabilità delle carni con la denominazione di vendita di cui sopra e di annotare la data di entrata e di uscita di dette carni dallo stabilimento.

Tali indicazioni sono supplementari a quelle del Reg. 1760/2000/CE ormai in vigore da qualche anno.



Emanuele Stevanin, laureato in Scienze Agrarie all'Università degli Studi di Pisa, è iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Pisa. Attualmente è socio amministratore della società "Qualità e Tecnologie Agroalimentari", con sede a Livorno. [Curriculum vitae >>>](#)